

COMUNE DI VERONELLA

Regolamento

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22 settembre 2010

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 28 settembre 2011

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 02 maggio 2018

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 40 del 29 settembre 2021

COMUNE DI VERONELLA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

redatto sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 , dalla legge 30/03/2001 n. 130 e legge Regionale n. 18 del 04.03.2010 approvato con D.C.C. n.°.

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Competenze

Art. 3 Responsabilità

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

Art. 6 Depositi di osservazione

Art. 7 Camera mortuaria

CAPO III FERETRI

Art. 8 Deposizione della salma nel feretro

Art. 9 Verifica e chiusura dei feretri

Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 11 Forniture gratuite dei feretri

Art. 12 Piastrine di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 Modalità di trasporto e percorso

Art. 14 Diritti del Comune

Art. 15 Riti religiosi

Art. 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 17 Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 18 Trasporto di resti mortali e ceneri

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 19 Circoscrizioni

Art. 20 Disposizioni generali

Art. 21 Reparti speciali

Art. 22 Sepolture di persone residenti e non

Art. 23 Piano regolatore cimiteriale

CAPO II INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 24 Inumazione

Art. 25 Tumulazione
Art. 26 Esumazioni ordinarie

Art. 27 Esumazioni straordinarie
Art. 28 Estumulazioni ordinarie
Art. 29 Estumulazioni straordinarie
Art. 30 Oggetti da recuperare

Art. 31 Materiali di risulta
CAPO III [CREMAZIONE](#)

Art. 32 Crematorio
Art. 33 Modalità rilascio autorizzazione alla cremazione
Art. 34 Urne cinerarie

CAPO IV [POLIZIA DEI CIMITERI](#)

Art. 35 Orario
Art. 36 Disciplina dell'ingresso
Art. 37 Divieti
Art. 38 Riti funebri
Art. 39 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
Art. 40 Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I [TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE](#)

Art. 41 Imprese e lavori privati
Art. 42 Concessioni
Art. 43 Tipologie
Art. 44 Sepolture individuali
Art. 45 Retrocessioni
Art. 46 Nicchie ossario
Art. 47 Aree per sepolcri di famiglia o tombe di famiglia a terra
Art. 48 Concessioni provvisorie di loculi
Art. 49 Manutenzione

CAPO II [DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE](#)

Art. 50 Divisione, subentri

CAPO III [REVOCA DECADENZA ESTINZIONE](#)

Art. 51 Revoca
Art. 52 Decadenza
Art. 53 Estinzione

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I [NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI](#)

Art. 54 Responsabilità del servizio di Polizia mortuaria
Art. 55 Sepolture pregresse
Art. 56 Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto.

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2: Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con la forma di gestione individuata dall'art. 112 del D. L.gs n. 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ULSS.

Art. 3: Responsabilità.

1. E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Art. 4: Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Sono gratuiti i seguenti servizi:

- la visita necroscopica
- il servizio di osservazione dei cadaveri
- l'inumazione in campo comune per persone indigenti con parametri economici determinati dalla G.C.
- la deposizione delle ossa in ossario comune,
- la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti privi di familiari o parentele od assistenza da parte di altri Enti o Istituzioni
- estumulazione ordinaria da loculo in concessione trentennale
- esumazione ordinaria

2. Sono a pagamento i seguenti servizi:

- Tumulazioni
- Inumazioni
- Estumulazioni straordinarie
- Esumazioni straordinarie
- Deposito feretri in locale

- Sosta salme per riordino tomba
- Autorizzazione o sopralluoghi apertura tomba per esecuzione opere interne

Art. 5: Atti a disposizione del pubblico

1. Presso ogni cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo , per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero,
- copia del presente regolamento
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno,
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE

Art. 6: Depositi di osservazione.

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento, osservando quanto prescritto dall'art. 11 e dal comma 2 art. 12 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 7: Camera mortuaria.

1. Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione ove questo manchi.

CAPO III

FERETRI

Art. 8: Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 10.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9: Verifica e chiusura dei feretri.

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'ULSS che vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10; o in analogia a quanto disposto dalla legge della Regione Veneto n. 18 del 04.03.2010 in materia: la chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, come individuato dalle normative Nazionali e Regionali

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 10: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per l' inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durata con uno spessore non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.

b) per la tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo quando la distanza sono superiori ai 100 Km, o per decessi avvenuti per malattie infettive e diffuse ermeticamente chiusa mediante saldatura e nei casi di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.

c) cremazione:

la salma quando per normativa non sia obbligatoria la duplice cassa è opportuno l'utilizzo in alternativa al metallo, di materiali di cui all'art. 31 del DPR autorizzati dal Ministero della salute (ad esempio materiali a base di polimeri biodegradabili, impermeabili idonei all'incenerimento) per l'avvio all'impianto di cremazione qualora lo stesso si trovi fuori dal territorio comunale. Se nel territorio dovesse in futuro esistere l'impianto di cremazione è sufficiente unicamente la cassa di legno.

d) trasferimenti:

per i trasferimenti da Comune a Comune o da/per l'estero, si adottano le norme di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, o quanto disposto dal CAPO IV "trasporto funebre" artt. 18,19,20,21,22,23,24,25 della L.R. n.18/2010. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui

è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria locale competente per comune di partenza.

4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11: Fornitura gratuita di feretri.

1. Il Comune, con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lett. a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

Art. 12: Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art.13: Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati mediante autorizzazione.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione.

Art. 14: Diritti del Comune.

1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

2. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto fisso per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale qualora siano richiesti servizi o trattamenti speciali, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Art. 15: Riti religiosi.

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle

disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 13.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16: Trasporto per/o da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione di verifica di cui all'art. 9 rilasciata dal personale individuato dalla normativa Regionale.

2. Del trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

3. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 17: Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 27 e seguenti.

Art. 18: Trasporto di ossa umane, altri resti mortali assimilabili e ceneri.

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, si applicano le norme di cui all'art. 19 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 19: Circoscrizioni.

1. Il territorio del comune di Veronella viene diviso in tre circoscrizioni cimiteriali:
- prima circoscrizione: facente capo al cimitero di Veronella Via Ottavia Fontana comprendente le seguenti Vie: Alberazzi, Borgo, Corte Grande, Del Lavoro, Frestallassa, Piazza G.Marconi, Libertà, Ottavia Fontana, I Maggio, 4 Novembre,

Redipuglia, Roversello, San Francesco, San Marcello, Strà, Strada Romana, Veneto, XXV Aprile.

- Seconda circoscrizione: facente capo al cimitero di San Gregorio Via Bassa comprendente le seguenti Vie: Adige, Bassa, Battello Zerpano, Belluno, Brusio, Canova, Casetta, C. Rossi, Commercio, Comparine, Dante, Dell'Artigianato, dell'Industria, Della Meccanica, Della Tecnica, Desmontà, Don Giovanni Bosco, Don Giovanni Calabria, Don Giuseppe Chiminazzo, Don Luigi Pedrollo, Dossi, Europa, Fiume, Fornasa, Gazzoli, G. Dalla Paola, Lavagnoli, Nuova Padovana, Oppi, Padova, Primavera, Risorgimento, Sabbionara, Piazza San Gregorio, Stradon, Suor Igilda Tosini, Trento, Trieste, Venezia, Piazzetta Verona, Visentin

- Terza circoscrizione: facente capo al cimitero di Miega in consorzio con il Comune di Albaredo D'Adige comprendente le seguenti Vie: Albiniega, Boschirolle, Casiero, Giavone, Piazza Miega, Piave, Del Donatore, Papa Giovanni XXIII

Art. 20: Disposizioni generali.

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Funzionario Responsabile dell'U.T.C..

Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D. L.gs n. 267/2000.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti sono riservate al personale del cimitero ovvero da ditte specializzate incaricate dal Comune.

Competono esclusivamente a detto personale le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie.

Art. 21: Reparti speciali.

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla G.C. destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremate, vengono sepolte mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

Art. 22: Sepolture di persone residenti e non residenti.

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite di norma le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza, legami parentali o comunque la provenienza del ceppo familiare a seconda della circoscrizione in cui trovansi la loro abitazione risultante dai registri anagrafici, la loro provenienza o i legami di parentela.

2. Per giustificati motivi il Sindaco può autorizzare la sepoltura in cimitero di diversa circoscrizione e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune, ai nati nel Comune, o residenti per un certo periodo, purché abbiano o abbiano avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nei cimiteri delle diverse circoscrizioni.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia.

I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR n. 285/1990 Sono accolti con le stesse resti modalità anche i mortali e le ceneri delle persone come indicate nei commi precedenti.

Art. 23: Piano Regolatore Cimiteriale.

1. Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura.

Il Piano Regolatore cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

2. Nell'elaborazione del piano, il responsabile dell'ufficio Tecnico dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione,
- b) della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni,
- c) della diversa tipologia di sepoltura,
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione,
- e) del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private.

3. Nei cimiteri sono individuati, se possibile spazi o zone da destinare a:

- campi di inumazione comune
- aree per cappelline private o tombe di famiglia e collettività a terra
- tumulazioni individuali
- cellette ossario
- nicchie cinerarie
- ossario comune
- cinerario comune

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 24: Inumazione.

1) In ogni cimitero sono delimitate apposite aree per le sepolture ad inumazione.

L'ampiezza dei campi viene determinata in base alle disposizioni di cui agli artt.58 e 59 del DPR 10.09.1990 n. 285.

2) Nelle aree dei campi devono essere riservate almeno due file per la sepoltura di bambini, da 0 a 10 anni.

3) Il turno di rotazione delle inumazioni, di norma è decennale e salvo disposizioni giudiziarie nessuno può rimuovere cadaveri dalla loro cassa.

4) Ogni fossa nei campi comuni è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 5, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto.

5) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e di lapidi, croci, monumentini, e simili aventi le seguenti dimensioni di ingombro previo pagamento del corrispettivo in tariffa B):

FOSSE ADULTI:

copritomba: lungh. m.1.60, largh.m.0.65;

lapidi o altri segni funerari: alt. da m.0.30 a m.1.20 compreso il basamento.

FOSSE PER BAMBINI:

copritomba: lungh da m.0.60 a m.1.20, largh. da m.0.30 a m.0.40;

lapidi e altri segni funerari: alt. da m.0.30 a m. 0.90 compreso il basamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 70 del DPR. n. 285/1990.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR n. 285/1990.

Art. 25: Tumulazione.

1. Sono a tumulazione così come previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 285/1990 le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Art. 26: Esumazioni ordinarie.

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR n. 285/1990 e cioè di dieci anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio dovute a non completa mineralizzazione delle salme.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma è preferibile escludere i mesi estivi.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e sarà cura dell'Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo di esumazione con l'indicazione delle salme soggette a intervento.

3. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassette di zinco.

4 Si definisce resto mortale quanto rimane della salma dopo decorso il periodo del turno ordinario di inumazione o decorsi 30 anni dalla tumulazione.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale dovrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato: cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente i resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire il processo di scheletrizzazione interrotto o fortemente rallentato da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene così stabilito:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradabili;
- b) 2 anni nel caso di ricorso a sostanze biodegradabili.

Art. 27: Esumazioni straordinarie.

1. Sono esumazioni straordinarie:

- quelle eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria,
- quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni,
- quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite a norma di quanto previsto dalla L.R. n. 18/2010.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
- b) quanto trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il personale sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 28: Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie regolate ai sensi dall'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e comunque

non prima di un trentennio dalla sepoltura.

Le estumulazioni ordinarie possono essere posticipate, a giudizio del Responsabile del Servizio, oltre i trentanni anni nel caso in cui non si verificano condizioni di necessità.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private con concessione a tempo determinato, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza.

Delle operazioni di estumulazione ordinaria viene data adeguata pubblicità, a cura del Responsabile del servizio, citando il nome delle salme soggette ad intervento.

4. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture a inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 29: Estumulazioni straordinarie.

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie

a) estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o ad altro Comune

b) estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria

c) estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo si constati la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro con il cosiddetto "rifascio" nel rispetto del presente regolamento. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria per traslazioni con destinazione a sepoltura privata.

3. Tali estumulazioni devono essere eseguite a norma di quanto previsto dalla L.R. n.18/2010

Art. 30: Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al necroforo comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di Ragioneria.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'U.T.C. che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il

termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 31: Tempi di esecuzione delle inumazioni e tumulazioni. Materiali di risulta.

1. I feretri da inumare e da tumulare devono arrivare presso i cimiteri entro il seguente orario:
 - estivo (mesi da Maggio a Settembre) : dopo le ore 8.00 ed entro le ore 18.00;
 - invernale (mesi da Ottobre ad Aprile) : dopo le ore 8.00 ed entro le ore 16.00.
2. I materiali e le opere installate sulle sepolture al momento delle esumazioni o estumulazioni se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 60 giorni dalla data dell'intervento passano di proprietà del Comune.
3. L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni causati al materiale ed alle opere in conseguenza dei lavori di inumazione ed estumulazione.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

CAPO III

CREMAZIONE

Art. 32: Crematorio.

1. Non disponendo di un impianto di cremazione funzionante per procedere alla cremazione ci si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 33: Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta ed è concessa con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 e la legge 30.03.2001 n.130 o in analogia a quanto disposto dalla legge della Regione Veneto n. 18 del 04.03.2010.

Art.34: Urne cinerarie.

1. Il Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art.23 deve prevedere un cinerario dove verranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che dovranno contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno le indicazioni anagrafiche del defunto. Le urne cinerarie potranno essere, su specifica richiesta dell'interessato, collocate all'interno di un loculo occupato dalla salme di un familiare a cura e spese del richiedente stesso; in questo caso, sulla lapide dovranno essere riportati i dati anagrafici ed eventualmente la foto del cremato.
2. Il Piano Regolatore dovrà individuare, inoltre, i luoghi dove disperdere le ceneri, sia all'interno di ciascun cimitero o in natura o in aree private. La legge n. 130/2001 disciplina le modalità di esecuzione della dispersione
3. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. È istituito presso l'ufficio Demografico il registro per la cremazione ai sensi dell'art. 3 delle legge Regionale n. 24 del 25.09.2009

CAPO IV

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 35: Orario.

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con delibera di G.C.

Art. 36: Disciplina dell'ingresso.

1. Nei cimiteri, di norma si deve entrare a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali
- a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero
- a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua

Art. 37: Divieti.

1. All'interno del cimitero è vietato:

- fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti
- gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari
- fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari e del responsabile dell'ufficio Tecnico
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari
- assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile del Servizio.

2. Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 38: Riti funebri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

Art. 39: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli ecc.. Essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio Tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.

2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo..

3. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero

Art. 40: Materiali ornamentali.

1. Dai cimiteri verranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile dell'ufficio Tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi. Tutti i provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

Art. 41: Imprese e lavori privati.

1. Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

2. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.

3. I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all'U.T.C. la loro presenza in cimitero.

4. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.

TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I
CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 42: Concessioni.

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi.

Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla G. C., previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

3. L'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati,
- la durata,

- la persona, le persone, per gli Enti e per le collettività il rappresentante legale pro tempore,
- la/e salma destinata/e ad esservi accolta/e o i criteri per la loro individuazione,
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

Art. 43: Tipologie.

1. Le concessioni possono riguardare: le sepolture individuali, le nicchie-ossario, le aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra, le tumulazioni provvisorie, le nicchie cinerarie.

***Art. 44:** Sepolture individuali (loculi).

1. I loculi individuali sono concessi a pagamento con durata trentennale a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione per una sola volta previo pagamento della tariffa in vigore al momento della decadenza della concessione.

2. La concessione dei loculi individuali può essere prorogata per un tempo non superiore ad un quindicennio previo pagamento del 50% del corrispettivo in vigore al momento della concessione proroga.

3 Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. I loculi vengono assegnati al momento dell'uso seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune, e con il seguente criterio anche per le celle: in senso sinusoidale dall'alto in basso, da sinistra a destra. Eseguita la tumulazione viene inibito qualsiasi spostamento verso altro loculo. Per nessun motivo possono essere concessi in uso loculi di non immediato utilizzo se non per trasferimento di sepoltura da altro Comune ovvero nel caso si possa accettare la "prenotazione onerosa" la cui forma verrà stabilita all'Amministrazione Comunale.

4 bis. Al criterio di assegnazione di cui al comma precedente è possibile derogare su istanza dell'interessato per comprovate motivazioni di deambulazione, debitamente certificate, del parente di 1° grado in linea retta o collaterale, demandando al Responsabile di settore gli adempimenti del caso.

5. Il criterio di concessione di cui al comma 4 viene modificato nel caso in cui si rendessero liberi loculi o celle da estumulazione ordinarie o straordinarie i quali assumono la priorità di concessione.

6. Le prescrizioni di cui ai punti n. 4 e n. 5, inoltre, possono, su istanza del privato, essere derogate per consentire al richiedente la possibilità di estumulare la salma del congiunto per avviarla alla cremazione, conservare la concessione del loculo in questione per poi potervi deporre la salma di altro congiunto, unitamente all'urna contenenti le ceneri di quella cremata. In tal caso dovrà essere sottoscritto nuovo contratto di concessione decorrente dalla data della seconda tumulazione. Anche in questo caso, sulla lapide dovranno essere riportati i dati anagrafici ed ed eventualmente la foto del cremato.

Art.45 Retrocessioni

1. E' consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data del rilascio della concessione, il Comune rimborserà l'80% della tariffa in vigore alla data delle retrocessione, mentre rimborserà il 50% in ogni altro caso.

2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data della concessione. rimborserà invece il 20% della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso.

3 I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 46 : Nicchie e ossario.

1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata ventennale salvo rinnovo per ulteriori 10 anni previo pagamento del 50% del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.

2. Possono essere assegnati loculi vicini in previsione di futuro utilizzo da parte di altro componente della famiglia, nella forma della pre-concessione secondo criteri e modalità stabiliti da apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 47: Aree destinate a sepolcri familiari o tombe di famiglia a terra.

1. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra sono concesse ad una persona per sé per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro, ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie per la durata di 99 anni, salvo rinnovo.

2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini, collaterali fino al 6° grado e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemerienze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.

3 Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del DPR n. 285/1990

4. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d'ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.

5. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concesso

e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

6. Qualora non esistessero più aventi diritto la cappellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.

7. L'assegnazione dell'area per le sepolture private viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale. I termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso.

8. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'ULSS competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. n. 285/90.

9. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile al momento dell'assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 48: Tumulazioni provvisorie.

1. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito dall'Amministrazione Comunale, loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita.

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 12 mesi dalla data di tumulazione.

Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato in Comune.

3. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma,

utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

Art.49: Manutenzione.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

2. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune o della Ditta concessionaria del servizio. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri

In caso di inadempienza da parte del concessionario, le manutenzioni e le finiture saranno eseguite dal Comune con spese a carico degli eredi o degli aventi titolo.

CAPO II

DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE

Art. 50: Divisione subentri.

1. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

2. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

CAPO III

REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 51: Revoca.

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto

concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 52: Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quanto la sepoltura individuale non sia occupata da salma resti o ceneri per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
- quanto non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quanto non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49;
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione;

2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

Art. 53: Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono per:

- scadenza del termine prevista nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni successivi alla scadenza,
- soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 54: Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

1. Ai sensi dell'art. 109, 2 comma del D.L.gs n. 267/2000, spetta al Responsabile dell'ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso salvo quelli che il presente

regolamento affida alla competenza della Giunta Comunale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della G. C. , salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 55: Sepolture pregresse.

1. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e/o di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, verrà completata la “fotografia” della situazione esistente al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo, approvato dalla Giunta comunale e la durata delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di stipula del contratto.

Art. 56: Norme finali.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e Regionali in materia.

2. Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338,339,340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934 n. 1265, come modificati per effetto degli art. 3 della 12.07.1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981 n. 689.

3. Il presente regolamento composto di 56 articoli, diverrà esecutivo dopo la consueta pubblicazione.

TARIFFA DEI SERVIZI MORTUARI E DEI SERVIZI CIMITERIALI

TABELLA A)

1) Tumulazione in loculo individuale per ogni salma o resti di salma	€ 90,00
2) Tumulazione in celle ossario o colombari resti di ogni salma o per ogni urna cineraria	€ 70,00
3 Tumulazione in sepolture private tomba famiglia per ogni salma, resti di salma o urna cineraria	€ 120,00
4 Inumazione ordinaria in fosse campo comune defunti non indigenti	€ 150,00
5 Esumazioni o riesumazioni straordinarie da fosse campi comune	€ 150,00
6 Estumulazioni straordinarie da loculi individuali	€ 90,00
7 Estumulazioni straordinarie da celle ossario o colombari per urna	€ 70,00
8 Esumazioni o estumulazioni o riesumazioni straordinarie da tombe famiglia, per ogni salma o resti di salma o per ogni urna cineraria	€ 120,00
9 Deposito feretri in locale o loculo, per ogni giorno	€ 8,00
10 Sosta feretri in deposito per riordino e risanamento tombe di famiglia	
Per ogni mese o frazione	
fino a 4 feretri	€ 150,00
oltre a 4 feretri	€ 300,00
11 Apertura di tomba famiglia per ispezione o lavori all'interno	€ 50,00

TABELLA B)

1) Installazione di lapidi o di croci sulle sepolture dei campi comuni	€ 50,00
--	---------